

Dipartimento VIII Politiche per il commercio e le Attività Produttive

VI Unità Organizzativa Tecnica Affissioni e Pubblicità Dirigente Ing. Carlo Di Francesco



Determinazione Dirigenziale

N. 1900

Del-27/07/09

Oggetto: Sportello alle Imprese: Norme tecniche attuative per la presentazione delle istanze relative a pubblicità su area privata.

IL DIRIGENTE

Premesso:

che con deliberazione n.37 del 30/03/09 il Consiglio Comunale ha modificato e integrato il Regolamento recante le Norme in materia di esposizione della pubblicità e delle pubbliche affissioni (Delibera Consiglio Comunale n. 100 del 12/04/06), introducendo alcune importanti novità;

che, in particolare, all'art. 33 bis p.to 1 lettera a) del predetto Regolamento è previsto che fino all'adozione dei Piani di cui agli art. 19 e seguenti l'Amministrazione procede all'esame ed alla definizione delle istanze per la collocazione di nuovi mezzi pubblicitari che insistono "esclusivamente su area privata";

che, pertanto, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dal Codice della Strada e da sue eventuali deroghe vigenti per Regolamento, è necessario procedere alla stesura di metodologie tecniche e al richiamo dei riferimenti normativi per la presentazione delle istanze;

che al fine di una corretta applicazione del Nuovo Regolamento delle Affissioni e Pubblicità e di quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, la classificazione delle strade del Comune di Roma è indicata nella Deliberazione C.C. n. 84 del 28/06/99 (PGTU) Tabella 1 con la seguente corrispondenza: autostrade (tipo A); strade di scorrimento (tipo D); strade interquartiere (tipo E); strade di quartiere (tipo E); strade interzonali (tipo F); strade locali (tipo F):

che, inoltre, sulla base delle istanze per la collocazione di nuovi mezzi pubblicitari pervenute successivamente alla entrata in vigore della Deliberazione n. 37 del 30 marzo 2009 (Nuovo

Regolamento) è possibile affermare che le tipologie prevalenti sono riconducibili essenzialmente a: impianti su terrazzi, impianti su pareti cieche, impianti su terreni privati;

ritenuto che sia necessario, al fine di una coerente applicazione della nuova normativa a garanzia dei principi di legalità ed uguaglianza dell'azione amministrativa alla luce delle prescrizioni di cui alla Legge 241/90, richiamare e stabilire i limiti entro i quali potranno essere presentate e conseguentemente istruite le istanze di cui al richiamato art. 33 bis p.to 1 della Deliberazione n. 37 del 30 marzo 2009 (Nuovo Regolamento);

vista la D.D. n.1636 del 26/06/09 recante disposizioni sulla attivazione dello Sportello alle Imprese a far data dal 01/07/09;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa di approvare ed assumere le seguenti indicazioni tecniche metodologiche desunte dalla attuale vigente normativa sulle Affissioni e Pubblicità in riferimento alle richiamate tipologie di richieste per impianti su proprietà privata così come riportate nell'elaborato Allegato "A", parte integrante del presente procedimento dirigenziale, e di stabilire che con successivo atto a cura della P.O. della V U.O. Affissioni e Pubblicità sarà predisposta la relativa modulistica che sarà disponibile presso lo Sportello delle Imprese e in Rete Civica a partire dal 15/09/2009.

Il Dirigente V U.O. Dott. Francesco Paciello Il Dirigente VI U.O. Ing. Carlo Di Francesco

AREE PRIVATE

Indicazioni e norme di carattere generale

- a) La collocazione potrà essere consentita su aree private, oppure a ridosso di pareti o di muri di recinzione;
- b) L'impianto dovrà essere realizzato con sostegni non deteriorabili (escluso legno) in tubolari metallici di adeguata sezione, così da consentire alle strutture la necessaria stabilità con il minimo ingombro e con le modalità previste all'art. 49 comma 1,2,3 del D.P.R. n.495 del 16/12/1992. Il pannello espositivo dovrà essere realizzato in materiale non alterabile e non deteriorabile opportunamente protetto dalle intemperie; se illuminati l'illuminazione dovrà essere conforme alle norme CEI;
- c) Restano i divieti di localizzazione di cui alla Delib. C.C. n.37/09 art. 18 e le prescrizioni del D. Lgs. n.285 del 30/04/92 (Codice della Strada) e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n.495 del 16/12/92.
- d) È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati precedentemente, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, se non previo parere favorevole delle competenti Soprintendenze sulla compatibilità dell'installazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati. (Art. 49 D.L.vo n.42 del 22/1/2004)
- e) Le sorgenti luminose e i mezzi pubblicitari luminosi non possono avere luce né intermittente e/o variabile, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento. Devono avere sagoma regolare che non generi confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente rosso e verde, e dal loro abbinamento al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa, specialmente nei pressi delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza inferiore a 300 m dalle stesse, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose e nei mezzi pubblicitari luminosi posti a meno di 15m dal bordo della carreggiata. (art.50 D.P.R. n.495 del 16/12/92)
- f) In conformità con quanto stabilito dalla Legge Regionale n.23 del 13/04/2000 e dal Regolamento attuativo n.8 del 2005 e ss.mm.ii., per la riduzione dell'inquinamento luminoso, l'illuminazione di tipo fisso è ammessa esclusivamente dall'alto verso il basso con spengimento dei corpi illuminati alle ore 24,00 nel periodo di ora solare e alle ore 1,00 nel periodo di ora legale.

E quindi è vietato:

- l'uso di fasci di luce fissi, variabili o in movimento, per meri fini pubblicitari o di richiamo, quando gli stessi siano rivolti dal basso verso l'alto con diffusione verso l'emisfero superiore; ogni elemento preposto alla riflessione direzionale dei fasci luminosi è considerato parte integrante del sistema di illuminazione - sorgente secondaria – ed è quindi soggetto alle limitazioni sull'emissione di flusso;
- la proiezione di immagini o messaggi luminosi nel cielo sovrastante il territorio comunale;

 l' utilizzazione delle superfici di edifici o di altri beni architettonici o naturali per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi.





Impianti pittorici e per affissione:

- Saranno presi in esame impianti pittorici, luminosi/illuminati o per affissione.
- La distanza della base del manufatto dal piano di calpestio dovrà essere almeno di m. 2,50.
- Sono esclusi i cartelli apposti di fianco all'entrata dei negozi per i quali, laddove previsto, gli stessi saranno soggetti alla normativa di riferimento sulla pubblicità provvisoria;
- · Sono ammesse le seguenti quantità, distanze, distacchi e dimensioni:
 - su terreno privato potrà autorizzarsi impiantistica in misura massima del 5% della superficie scoperta della proprietà e delle dimensioni massime previste dalla Delib. C.C. n.37/09, ovvero m 4,00x3,00. Nei stessi limiti del 5% vanno computate anche altre forme di pubblicità già autorizzate ivi presenti. Per quanto attiene le distanze tra impianti pubblicitari, queste dovranno essere così contenute: -all'interno della proprietà dovrà essere a m. 10,00 dal limite dei confini di proprietà contigue e se lo stesso confina con incrocio semaforizzato la distanza minima dovrà essere di m. 20,00; -lungo la linea fronte strada, all'interno dell'area privata, detti impianti dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a m. 40,00 tra loro se ubicati in direzione non parallela all'asse stradale; m. 15,00 se in direzione parallela.
 - Sui muri di recinzione o a ridosso degli stessi e fino a m. 3,00 da essi, gli impianti non potranno superare il 50% del fronte della recinzione interessato dalla pubblicità.
- Per gli impianti pittorici la semplice variazione del messaggio pubblicitario su una struttura già autorizzata, che non comporti in assoluto modifiche strutturali o di superficie del mezzo pubblicitario, sarà aggiornato d'ufficio sul titolo già esistente, dietro presentazione di domanda in carta da bollo e del disegno in triplice copia rappresentante il nuovo messaggio pubblicitario.

Impianti digitali di tipologia led, plasma, led o organic led ed impianti a proiezione:

Vale tutto quanto espresso in precedenza ed inoltre:

 Non sono ammessi mezzi pubblicitari a messaggio variabile che presentino un periodo di variabilità inferiore ai cinque minuti.

Impianti luminosi su terrazzi

- Le dimensioni massime degli impianti dovranno essere contenute nei seguenti limiti:
 la BASE non potrà superare la larghezza massima del prospetto interessato (esclusi gli
 aggetti); l'ALTEZZA non potrà superare il 20% dell'altezza massima del prospetto
 interessato dall'esposizione pubblicitaria, e comunque fino ad un'altezza max di m 6,00.
 La distanza dal filo fabbricato alla base dell'insegna non potrà superare 1/3 dell'altezza
 della stessa.
- E' ammessa pannellatura retrostante alle lettere singole, purchè la stessa sia costituita da doghe interspaziate o soluzioni similari.
- E' ammesso l'uso del sistema pubblicitario denominato tecnicamente BILL BOARD che abbia un unico messaggio pubblicitario, per ogni copertura di edificio, a condizione che il pannello frontale illuminato e/o retroiluminato sia realizzato con telo in PVC o prodotti

o prodot

N

similari, il quale allo scopo di assicurare un adeguata sicurezza e resistenza, dovrà avere caratteristiche tecniche non inferiori alle seguenti:

- 1) Supporto in poliestere;
- 2) Tipo tessitura 1/1 PIANA;
- 3) Resistenza alla lacerazione 330/350 N. ORDITO TRAMA DIN 53363;
- 4) Resistenza alla trazione 3000/3000 N ORDITO TRAMA DIN 53354;
- 5) escursione termica -30°C + 70° C;
- 6) Resistenza alla fiamma autoestinguente in 2" (SECONDA CLASSE).

Impianti su pareti cieche

Saranno prese in esame soluzioni di impianti pittorici su pareti prive di finestrature con un unico impianto e unico messaggio che occupi tutto o parte della facciata, a seconda degli eventuali limiti specificati nei nulla osta delle Sopraintendenze competenti.

Non potranno essere autorizzate contemporaneamente sullo stesso edificio pubblicità su pareti cieche e impianti pubblicitari su terrazzi.



Procedure per la presentazione della domanda

La domanda è presentata nei modi e con i contenuti seguenti:

- è presentata direttamente al dirigente responsabile dell'Ufficio competente (Sportello alle Imprese);
- è redatta conformemente al modello predisposto d'ufficio e in regola con le norme sull'imposta di bollo con il pagamento dei diritti d'istruttoria (€ 21,00); essa contiene, in particolare, i seguenti dati:
 - a) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A. della persona fisica, dell'ente o della società richiedente, numero e data di iscrizione alla C.C.I.A.A., nonché generalità complete e residenza del legale rappresentante che sottoscrive la domanda:
 - b) ubicazione e delimitazione della parte di suolo oggetto della richiesta di esposizione pubblicitaria;
 - c) superficie ed estensione lineare dell'impianto o mezzo;
 - d) descrizione delle opere e degli impianti o mezzi;
 - e) impegno ad osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia e le prescrizioni specifiche contenute nell'atto di autorizzazione:
 - f) impegno a pagare il canone determinato nel provvedimento di autorizzazione. oltre agli eventuali oneri e spese procedurali e di sopralluogo, ove previste:
 - g) dichiarazione di avere preso visione del presente regolamento, in ogni sua parte:
 - h) ove il richiedente consenta, l'indicazione del recapito telefonico presso cui ricevere informazioni sullo stato del procedimento;
 - i) Impegno a presentare assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
- Qualora la domanda sia incompleta in una o più delle sue parti o sprovvista di uno o più allegati l'Amministrazione richiederà l'integrazione di quanto mancante interrompendo in tal modo i termini dell'istruttoria per l'autorizzazione. Trascorsi 30 giorni dall'interruzione se l'integrazione non sarà stata prodotta, la domanda verrà deposta in atti.
- Previo parere favorevole dell'istruttoria, dei nulla osta necessari e della eventuale conferenza di Servizi tra Municipi interessati, Ufficio Città Storica, Soprintendenze competenti e Dipartimento VIII - VI U.O., verrà rilasciata Determinazione Dirigenziale di autorizzazione provvisoria di 90 giorni. Tale termine al fine di consentire ai richiedenti la presentazione del progetto e della verifica statica al Genio Civilei integrando la domanda con la "Ricevuta di avvenuto deposito" nonché, per gli impianti luminosi o illuminati, consentire la realizzazione dell'impianto elettrico e della relativa redigenda certificazione secondo quanto previsto dalla legge n.46/90 come modificata dal D.M. n.37/08 e come particolareggiata dal Regolamento attuativo regionale sull'inquinamento luminoso n.8/05.
- Trascorsi i 90 giorni, qualora la domanda non sia stata integrata con i documenti indicati al precedente capoverso la Determinazione Dirigenziale di autorizzazione provvisoria dovrà intendersi revocata. Per tale istanza non trova applicazione l'istituto del silenzio assenso.

Allegati da produrre insieme alla domanda

- a) consenso del proprietario o amministratore del bene immobile fatto salvo il diritto di terzi (liberatoria di tutti gli affittuari), con contestuale autorizzazione all'accesso agli organi e Uffici dell'Amministrazione per qualsiasi intervento di competenza;
- b) per gli impianti luminosi o illuminati, fotocopia del certificato C.C.I.A.A. dell'impresa costruttrice dell'impianto, con indicazione dell'abilitazione, di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990 n. 46 e dal D.M. n.37/08, dichiarazione della Ditta costruttrice dell'impianto o del tecnico abilitato concernente la realizzazione dell'impianto nel rispetto della Legge n. 46/90 e dal D.M. 37/09 e fotocopia del contratto di utenza con il gestore della rete elettrica. Tali documenti sono esibiti successivamente all'esito favorevole dell'istruttoria tecnico-amministrativa e preventivamente alla formazione della determinazione dirigenziale di autorizzazione definitiva;
- c) quattro copie dei seguenti elaborati:

- planimetrie in scala 1:1.000 di insieme, che consenta la localizzazione dell'impianto o mezzo;
- 2) planimetria in scala 1:500 o 1:200, estesa ad un ambito longitudinale pari a metri 50 a monte ed a valle, comprensiva dell'intera carreggiata stradale, con l'indicazione della larghezza del marciapiede e con l'individuazione del punto di installazione o collocazione del manufatto. Ricadendo su area privata, la planimetria dovrà essere corredata dell'indicazione della distanza intercorrente tra l'impianto o mezzo e le recinzioni contigue e/o angoli e/o incroci semaforici, nonché l'espressa indicazione dei metri quadrati dell'area privata scoperta;
- disegni in scala 1:50 o 1:20 illustranti l'impianto pubblicitario, e relative strutture di sostegno;
- 4) asseverazione e dettagliata relazione da parte di tecnico abilitato sui lavori da eseguire, con la descrizione dei materiali posti in opera, dei colori, della quantità e dell'intensità delle luci e di ogni altro particolare che serva ad illustrare l'opera per la quale si richiede l'autorizzazione. Nella relazione dovrà essere attestata altresì la conformità della collocazione alle prescrizioni di cui Delib. C.C. n.37/09 ed alle prescrizioni del Codice della Strada. Dovrà inoltre essere dichiarato che l'impianto non insiste su aree o edifici soggetti ai vincoli stabiliti dal D.Lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero dovranno essere allegati i nulla-osta delle autorità competenti. Se l'impianto ricade nel perimetro indicato nel nuovo Piano Regolatore come "Città Storica", dovrà essere allegato nulla-osta della Soprintendenza Statale. La relazione dovrà concludersi con la dichiarazione che le opere richieste saranno realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza al riguardo vigenti e non necessitano di calcoli strutturali e deposito al Genio Civile, che in caso contrario sarà allegato;
- d) Cinque fotografie a colori di formato centimetri 20x30, delle quali tre frontali e due panoramiche in posizione contrapposta rispetto all'ubicazione dell'impianto richiesto; tutte le fotografie devono contenere l'indicazione del punto di installazione del manufatto richiesto e sono sottoscritte da un tecnico abilitato;
- e) Nel caso di richiesta per impianti su terrazzi o pareti cieche, la documentazione tecnica di cui ai punti precedenti è integrata da un disegno, in scala 1:200, del prospetto del fabbricato, con lo studio unitario dell'impianto rapportato all'intera superficie sopra cui l'impianto medesimo sarà collocato, in modo da riprodurre la situazione strutturale esatta dell'esposizione pubblicitaria in relazione al fabbricato sottostante, corredata da deposito della relazione Tecnica dei calcoli strutturali e del progetto al Genio Civile a norma degli artt. 65 e 93 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.. Quest'ultima certificazione è richiesta anche nel caso si tratti di impianti che hanno altezza della base del manufatto dal piano di calpestio superiore a metri 4,00.

Gli elaborati potranno essere realizzati anche su un unico foglio e dovranno essere timbrati e sottoscritti dal progettista e dal direttore responsabile dei lavori quali tecnici regolarmente abilitati ed iscritti nei rispettivi albi professionali, nonché dal richiedente.



